



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 189 del 12-09-2023

REGISTRO GENERALE N. 1657

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTE
COLLOCATO A RIPOSO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il dipendente matr.1907 è stato assunto presso questa Amministrazione in esecuzione della determinazione r.g. n.937 del 30.05.2018 con contratto a tempo determinato nel ruolo di Dirigente Tecnico ex art.110 D.lgs.267/2000 comma 1 dal 04.06.2018 e con scadenza del contratto stesso al termine del mandato del Sindaco;
- il suddetto dipendente per la durata dell' incarico, è stato collocato in aspettativa non retribuita dal Comune di appartenenza nel ruolo di Responsabile Tecnico Cat.D a tempo indeterminato;
- il predetto Comune ha trasmesso con Pec Prot.n.4251 del 02/02/2022 la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 02/576 del 30/12/2021 con la quale ha proceduto al collocamento a riposo d'Ufficio del dipendente matr.1907 per raggiunto limite ordinamentale della maturazione del requisito per diritto a pensione - ex art.2 comma 5 DL.101/2012 - e, conseguentemente, alla cessazione dell'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.110 del D.lgs.267/2000 a decorrere dal 01/05/2022;
- lo stesso dipendente ha inoltrato la comunicazione registrata al n.3560 di protocollo del 19/01/2022 in ordine al collocamento a riposo per raggiunti limiti ordinamentali(età) di servizio e per aver maturato il requisito previsto per il conseguimento del diritto a pensione anticipata, a far data dal 01/05/2022 da parte del Comune di Osimo, titolare della posizione giuridica;
- dalla determinazione del Comune sopra specificata vengono elencati i periodi validi di contribuzione ai fini pensionistici e sussistono le condizioni per accedere al trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.05.2022 e che in relazione alla presentazione della comunicazione di cessazione dell'incarico sono stati rispettati i termini di preavviso in materia;
- con propria determinazione n. 282 rg 50 del 04.02.2022 si è preso atto del collocamento a riposo d'ufficio da parte del Comune di appartenenza, del dipendente matricola 1907, assunto nei ruoli di questo Ente a tempo determinato ex art.110 del TUEL, attesa la competenza giuridica alla attivazione della pratica di pensionamento;

VISTE le note - prot.71 del 10/01/2022 e prot. 3560 del 19/01/2022 - presentate dal dipendente sopra individuato finalizzate ad ottenere la fruizione delle ferie residue nella prospettiva del



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

collocamento a pensione con decorrenza da 1 maggio 2022;

PRESO ATTO che:

- il Segretario generale con nota prot. 783 del 14.02.2022 ha respinto tali richieste di godimento di ferie, per fondate e motivate ragioni relative alla intensa attività tecnico-amministrativa relativa, tra l'altro, alla attivazione e gestione di numerosi bandi PNNR;
- con successiva nota prot.47504 del 25/07/2022 il predetto dipendente ha chiesto la liquidazione delle ferie relative all'anno 2022 e precedenti, maturate e non godute per motivi contingenti di servizio, dovuti sia all'emergenza sanitaria (emergenza epidemiologica da Covid 19) che ha comportato un surplus di lavoro aggiuntivo per la gestione di tutti gli aspetti pratici tra i quali il reperimento di immobili da adibire a centri vaccinali, le modifiche normative straordinarie da apportare ai vari regolamenti comunali per la gestione degli spazi assegnati alle attività commerciali, alle concessioni demaniali, oltre alle attività ordinarie, mai venute meno;

RICHIAMATI i principi generali in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche e gli orientamenti della giurisprudenza, specificatamente riguardo alla possibilità di monetizzazione delle ferie nei casi in cui sussistano determinati presupposti;

VISTO in particolare il CCNL 17 dicembre 2020 riguardante la Dirigenza degli Enti locali per cui in base all'art. 16, comma 13, e alla dichiarazione congiunta n.2 allegata al medesimo, *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”* che espressamente recita: *“In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”*.

RILEVATO che secondo le recenti interpretazioni, l'art. 16, comma 13 del CCNL 17.12.2020, con la locuzione *“secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”*, si è limitato a rinviare all'elencazione contenuta nella Dichiarazione congiunta n° 2 la enumerazione delle ipotesi che possono dar luogo alla monetizzazione delle ferie non godute, enumerazione che costituisce una semplice ricognizione delle causali previste in materia dalle circolari applicative del Dipartimento della Funzione Pubblica; pertanto, laddove si ponga, come nella fattispecie dedotta, la richiesta di un indirizzo interpretativo sulla possibilità o meno di configurare ipotesi di monetizzazione ulteriori rispetto a quelle rinvenibili nella citata Dichiarazione congiunta, si deve osservare che la richiesta stessa attiene alla definizione della portata applicativa delle specifiche disposizioni di legge come interpretate dalla giurisprudenza nella sua funzione nomofilattica;

ATTESO che:

- la monetizzazione delle ferie (art.16, comma 13, del CCNL del 17.12.2020) è ammissibile solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro (v. anche art.10, comma 2, del D.Lgs.n.66/2003 e



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

successive modifiche) e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio;

- solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio (“indifferibili”, secondo l’indicazione contrattuale) possono giustificare il rinvio della fruizione, a tale titolo, delle ferie fino alla fine dell’anno successivo a quello di maturazione; la sussistenza di esigenze aventi tali caratteristiche deve essere evidentemente formalmente ed espressamente essere comprovata dal datore di lavoro;
- secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass.Sez.Lav.n.11786/2005; Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse (tale condizione non ricorre nella fattispecie).

DATO ATTO che:

- il dirigente di che trattasi, non aveva il potere di autoattribuirsi le ferie, stante le disposizioni regolamentari dell'Ente datore di lavoro;
- sia la Corte Costituzionale che la giurisprudenza, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove quest'ultime consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, ma, di contro, consente una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

EVIDENZIATO che:

- il principio della monetizzazione, operante nei soli limiti delle ferie non godute, relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, salvo che il lavoratore provi che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile non al lavoratore stesso bensì dal diniego da parte del datore di lavoro;
- nel caso concreto è accertato che il dipendente apicale, in base all'organizzazione interna all'Ente, non avesse autonomia nella determinazione delle ferie da fruire ma piuttosto dipendesse, in base a regolamento ed alle norme di organizzazione, dal Segretario comunale;
- nel caso concreto è in ogni caso accertato che la motivazione della mancata fruizione in tutto o in parte è documentabile a causa di eccezionali e non differibili esigenze di servizio, non altrimenti rimediabili con diverse soluzioni organizzative e gestionali interne o forme sostitutive alternative, in quanto il predetto Dirigente era l'unica figura tecnica in servizio presso l'Ente, in qualità di responsabile dei Settori V " Lavori Pubblici" e VI " Urbanistica (lavori pubblici ad interim);
- il diniego da parte dal Segretario Generale - con nota. n. 783 del 14.02.2022 - riguarda le richieste di godimento ferie presentate con le note sopra citate - prot.71 del 10/01/2022 e prot. 3560 del 19/01/2022; non risultano, in anni precedenti, richieste formali per il godimento di ferie respinte dal Datore di lavoro;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 29113 del 06.10.2022 Corte di Cassazione, che richiama i principi suesposti riguardo la legittimità della monetizzazione delle ferie allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, quale rappresentato dal caso in essere;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra dette e nella cornice legislativa e giurisprudenziale, che sussistano nel caso di specie i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate dal suddetto dipendente e non godute per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente relativamente all'anno 2021 ed all'anno 2022 fino alla data del pensionamento;

ACCERTATO che il residuo delle ferie del suddetto dipendente alla data del collocamento a riposo ammonta a complessivi 40 giorni: 30 giorni dell'anno 2021 e 10 giorni dell'anno 2022;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza del decreto sindacale n.9 del 19.07.2023 di assegnazione alla Scrivente del settore II;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi della Scrivente nell'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare e corrispondere l' indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti per motivate esigenze di servizio, a favore di un Dirigente Tecnico a tempo determinato, matricola n.1907, collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2022, pari a complessivi 40 giorni;
3. di determinare la spesa calcolata dal servizio di contabilità del personale a titolo di indennità sostitutiva, così suddivisa:
 - € 8.491,43 a titolo di competenze spettanti al cap. 376/RP I. n.63/2021;
 - € 2.020,96 a titolo di contributi a carico dell'Ente cap.377/RP I. n.64/2021;
 - € 721,77 a titolo di IRAP al cap. .378/RP I. n.65/2021.
4. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per quanto di competenza ed ai rispettivi Servizi per la pubblicazione, registrazione ed archiviazione.

Il Dirigente
RECCHI PAOLA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 12-09-2023

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 14-09-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato